

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

**COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI
DEL NURE E DELL'ARDA**

**COMUNITA' MONTANA
DELL'APPENNINO PIACENTINO**

**COMUNITA' MONTANA
VALLE DEL TIDONE**

**CONSORZIO DEL PARCO FLUVIALE
REGIONALE DELLO STIRONE**

**L.R. 2.4.1996 N. 6. DISCIPLINA
DELLA RACCOLTA E DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI
FUNGHI EPIGEI SPONTANEI.**

Modalità attuative

Aprile 2008

PREMESSA ED OBIETTIVI

La Legge Regionale 2.4.1996 n. 6, affida tra l'altro agli Enti territoriali competenti [per il territorio di Piacenza : Provincia, Consorzio del Parco Reg.le dello Stirone, Comunità Montana dell'Appennino Piacentino, Comunità Montana delle Valli del Nure e dell'Arda e Comunità Montana valle del Tidone] le funzioni amministrative relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.

Anche se per tale normativa i residenti delle zone montane appaiono in condizioni "privilegiate" per quanto riguarda propriamente la raccolta dei funghi (per essi può infatti essere esteso il limite giornaliero pro-capite di funghi raccogliabili, può essere previsto un ulteriore giorno in cui è consentita la raccolta, può essere rilasciato un tesserino annuale anche gratuito nel territorio di residenza), è indubbio che il territorio montano appare l'area più problematica dal punto di vista della regolamentazione della raccolta dei funghi per gli interessi contrastanti ivi presenti: la notevole presenza ed estensione di boschi particolarmente vocati alla produzione di funghi, ove è ampiamente e tradizionalmente concentrata la raccolta con forte pressione territoriale ed ambientale, le consuetudini locali che hanno portato già negli anni scorsi, in alcune aree particolarmente significative, ad una gestione consortile di propri regolamenti per la raccolta dei funghi che hanno consentito di incrementare in modo concreto l'economia di tali zone.

La presente proposta si pone pertanto l'obiettivo di assolvere compiutamente alle competenze assegnate dalla L.R. rispondendo contestualmente alle legittime aspettative dei residenti nel territorio montano nel rispetto del principio che le risorse dello stesso territorio debbano comunque contribuire, per quanto possibile, ad un miglioramento delle condizioni economiche di chi in tale territorio risiede e sviluppa la propria attività.

Va infine sottolineato che l'esperienza maturata dai soggetti che finora hanno elaborato e gestito direttamente i regolamenti per la raccolta dei funghi, ora non più applicabili, perché superati dalla L.R. 6/96, l'impegno e la competenza da essi dimostrata, rappresentano una indubbia fonte di esperienze che si auspica possa essere utilizzata con innegabile vantaggio per tutte le parti interessate.

E' quindi importante attuare e perseguire forme di collaborazione e supporto in grado di riconoscere a tutti i soggetti i legittimi diritti nel rispetto dei principi e delle competenze previste dalla Legge.

FUNZIONI DELEGATE E DECISIONI DA ASSUMERE

Le principali funzioni delegate previste dalla L.R., sono:

A) Competenze previste per tutti gli Enti delegati

1. determinazione annuale del numero di autorizzazioni alla raccolta;
2. rilascio delle autorizzazioni alla raccolta:
 - 2.1 approvazione tipologie tesserini;
 - 2.2 determinazioni costo del rilascio;
 - 2.3 stampa copie preventivate;
 - 2.4 convenzioni con punti di distribuzione (enti, esercizi pubblici, consorzi ecc.);
3. rilascio di tesserini di riconoscimento gratuiti ai proprietari di boschi ecc..

B) Competenze previste solo per i territori montani

1. determinazione delle modalità e condizioni di rilascio dei tesserini annuali ai residenti
2. individuazione cartografica delle aree:
 - 2.1 - da riservare alla raccolta ai fini economici (con relativa tabellazione);
 - 2.2 - delle aree "libere" ai possessori dei tesserini autorizzativi;

- 2.3 - delle aree ove ai residenti è consentita la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti;
3. stipula di eventuali convenzioni con i soggetti proprietari (o affittuari ecc.) delle aree di cui al punto 2.1 al fine di consentire in dette aree il libero accesso ai possessori dei tesserini autorizzativi;
4. pubblicizzazione delle aree e dei soggetti di cui ai punti 2 e 3.

5. Norme relative ai **residenti dei comuni montani**

Per agevolare i residenti dei Comuni montani, sono adottate le seguenti determinazioni:

a) **deroga ai limiti di peso:**

- **per residenti nei comuni facenti parte delle tre Comunità Montane**, ove non sussistano vincoli diversi specifici (aree di raccolta ai fini economici, aree di interesse scientifico ecc.), il limite di 3 Kg previsto dalla L.R. 6/96, è elevato a **5 Kg persona/giorno**

b) **giorno ulteriore di raccolta:**

per residenti nei comuni facenti parte delle tre Comunità Montane, ed in tutte le zone montane ove non sussistano vincoli diversi specifici (aree di raccolta ai fini economici, aree di interesse scientifico ecc.) è consentito **un giorno ulteriore di raccolta dei funghi** limitatamente alle aree delle Comunità Montane:

- data la frequenza prevista dalla legge (martedì, giovedì, sabato e domenica), tale ulteriore giorno è fissato nel **mercoledì**, per consentire comunque un “riposo” del bosco in prossimità del sabato e della domenica, giorni in cui la “pressione” di cercatori di funghi è particolarmente elevata.

c) **per residenti nei comuni facenti parte delle tre Comunità Montane** è previsto inoltre il rilascio di un **tesserino annuale gratuito** valido per il **solo Comune di residenza**, per tutte le aree ove non sussistano vincoli diversi specifici (aree di raccolta ai fini economici, aree di interesse scientifico ecc.).

C) Competenze delegate all’Ente Provincia

1. rilascio delle autorizzazioni alla raccolta funghi per iniziative scientifiche

MODELLO ORGANIZZATIVO E MODALITA’ DI ATTUAZIONE

Agli effetti delle presenti modalità attuative si intende per annata fungina il periodo dal 1 Aprile al 31 Marzo dell’anno successivo.

Al fine di adempiere alle competenze previste ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’art. 4 comma 3) della L.R. 6/96 per definire reciproci accordi tra gli Enti territorialmente competenti finalizzati alla gestione in forma associata sia del rilascio delle autorizzazioni **in tutto il territorio provinciale** che delle relative procedure (predisposizione tesserini, distribuzione, incasso proventi, rendicontazione ed ogni altro impegno connesso).

1.1 predisposizione tesserini

sono adottate due diverse tipologie di **permesso, giornaliero e semestrale**. Per la sola zona corrispondente al territorio di pianura e collina sono adottati un tesserino giornaliero ed uno semestrale a costo ridotto. Sono adottati inoltre specifici tesserini gratuiti per i residenti in aree montane e per i proprietari e/o conduttori di terreni.

Per favorire i raccoglitori che intendono dotarsi sia del tesserino semestrale provinciale che di quello semestrale valido per l’area di riserva ai fini economici del Consorzio agroforestale dei comunelli di Ferriere, viene introdotta una nuova tipologia che con un unico tesserino consente la raccolta in entrambe le zone.

Gli Enti, valutato che non esistono al momento studi o ricerche che consentano di evidenziare particolari esigenze di conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale, **concordano sulla necessità di non fissare un numero massimo di permessi concedibili**, rimandando tale adempimento a stagioni successive, quando il numero delle autorizzazioni da rilasciare potrà essere stabilito sulla base di dati oggettivi registrati nel corso delle precedenti campagne di raccolta.

1.2 distribuzione tesserini

la distribuzione dei tesserini avverrà sia tramite gli uffici e le strutture pubbliche facenti capo agli Enti convenzionati che attraverso il coinvolgimento di pubblici esercizi o altri Enti o Associazioni. A tal fine saranno stipulati dai singoli Enti accordi sia con gli specifici punti di distribuzione che con Enti, Strutture pubbliche o Associazioni (ad es. Comuni, Associazioni micologiche, Cooperative, Consorzi ecc.). La logica di tale scelta dovrà comunque garantire l'organizzazione di una opportuna, razionale e per quanto possibile capillare rete di distribuzione. Per la individuazione dei pubblici esercizi interessati, ciascun Ente pubblicizzerà l'iniziativa per consentire ai titolari di detti esercizi di avanzare la propria disponibilità. Per la scelta degli esercizi cui affidare il compito della distribuzione, gli Enti competenti terranno conto, per ogni territorio comunale, dell'orario mattutino di apertura al pubblico e, a parità di questo, della data di arrivo delle richieste sino a copertura del numero di punti di distribuzione ritenuti sufficienti.

Al fine di una migliore diffusione dei punti vendita dei tesserini e di una eventuale "sponsorizzazione" si ritiene di proseguire la collaborazione già in atto con la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza che si è resa disponibile alla stampa dei tesserini e a diverse iniziative informative e divulgative.

I tesserini gratuiti per i **residenti in aree montane e per i proprietari e/o conduttori di terreni** saranno distribuiti solo dagli Uffici della Comunità Montana, della Provincia ed eventualmente dei Comuni competenti previa presentazione da parte dell'utente della documentazione comprovante il diritto al rilascio del tesserino. Ai soggetti autorizzati a riservarsi la raccolta in via esclusiva ai sensi degli artt. 9 e 11 della L.R. 6/96, **non può essere concesso** il tesserino gratuito annuale riservato ai residenti in aree montane.

1. Validità e costi tesserini

I costi dei tesserini, **validi per tutto il territorio provinciale**, ad eccezione delle aree di "raccolta ai fini economici" riconosciute ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6/96, si diversificano in relazione alla durata temporale degli stessi secondo il seguente schema :

validità:	COSTO €
Giornaliera	7,00
Semestrale (acquistato entro 16.6.2008)	50,00
Semestrale (acquistato oltre 16.6.2008)	100,00

Per i soggetti che lo richiedono e che hanno compiuto o che compieranno il **65° anno di età** nel corso del 2008 è concessa una agevolazione sul costo del tesserino semestrale, acquistabile solo presso gli Enti convenzionati. In tali casi il costo è fissato in € **50,00** indipendentemente da periodo di acquisto.

Il tesserino del semestrale **valido per il territorio provinciale** e per l'area ai fini economici dei **comunelli di Ferriere** può essere acquistato entro il 16.6.2008 al costo agevolato di € **100,00** comprensivo di € 20 di buono sconto.

Sono previste altresì due tipologie di permesso, valide per il solo territorio di pianura e collina, corrispondente ai comuni di Agazzano, Alseno, Besenzone, Borgonovo V.T., Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Monticelli, Piacenza, Podenzano, Pontedell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, S. Giorgio, S. Pietro in Cerro, Sarmato, Vigolzone, Villanova e Ziano P.no. dal seguente costo:

validità:	COSTO €
giornaliera	2,00
semestrale	10,00

Per il territorio del Consorzio del Parco Fluviale Regionale dello Stirone la validità dei tesserini di cui sopra è limitata al territorio ricadente in provincia di Piacenza.

2. Vendita tesserini

Gli incassi derivanti dalla vendita dei permessi autorizzativi saranno versati dai distributori con cadenza mensile agli Enti firmatari delle reciproche convenzioni.

Per una più snella gestione delle risorse la Comunità Montana Valle del Tidone è l'Ente preposto ai riparti. Pertanto gli altri Enti sottoscrittori entro il 15 novembre di ogni anno provvedono a comunicare alla Comunità Montana Valle del Tidone:

- 1) l'incasso totale lordo della vendita stagionale;
- 2) la quota spettante ai rispettivi rivenditori convenzionati, calcolata secondo le % indicate al successivo punto 5 lettera b);
- 3) l'incasso totale al netto delle somme di cui al punto 2).

Entro il 30 Novembre successivo gli stessi Enti provvedono a versare alla Comunità Montana Valle del Tidone l'incasso netto di cui al punto 3) precedente.

La Comunità Montana Valle del Tidone entro il 10 novembre di ogni anno provvede a comunicare agli altri Enti sottoscrittori i propri dati specificati ai precedenti punti 1), 2) e 3). Entro il 31.12 successivo provvede alla determinazione ed ai versamenti dei riparti determinati secondo il successivo paragrafo 3.

I versamenti effettuati dagli Esercizi convenzionati dopo la data ultima di versamento del 30 ottobre di ogni anno, o il mancato rispetto del versamento mensile, così come previsto dalla convenzione sottoscritta, può comportare la revoca della convenzione e l'attivazione delle procedure legali per il recupero delle somme indebitamente trattenute.

Gli incassi, al netto degli aggi agli esercenti, derivanti dalla vendita dei tesserini semestrali validi su tutto il territorio provinciale e sull'area di riserva ai fini economici del Consorzio agroforestale dei Comunelli di Ferriere verranno versati per il 40% alla Comunità Montana Valle del Tidone che provvederà ai riparti così come previsto al successivo punto 3., mentre il 60% verrà versato alla Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda, Ente territorialmente competente per l'area ai fini economici.

3. Determinazioni percentuali dei riparti

la determinazione annuale dei riparti verrà effettuata dalla Comunità Montana Valle del Tidone sul totale degli incassi pervenuti entro il 30 novembre al netto degli aggi versati da tutti gli Enti sottoscrittori ai rispettivi rivenditori convenzionati, compresa la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza che versa i propri incassi direttamente alla Comunità Montana Valle del Tidone.

Le percentuali sono così determinate:

- percentuale sul totale degli incassi spettante ai territori montani:

45 % alla Comunità Montana delle Valli del Nure e dell'Arda

45 % alla Comunità Montana dell'Appennino Piacentino

10% alla Comunità Montana Valle del Tidone

L'incasso di ciascuna Comunità Montana sarà così ulteriormente suddiviso:

- Per la Comunità Montana delle Valli del Nure e dell'Arda:

94,5 % alla stessa Comunità Montana;

5 % alla Provincia;

0,5 % al Consorzio del Parco Reg.le dello Stirone

- Per la Comunità Montana dell'Appennino Piacentino e Comunità Montana Valle del Tidone:

90 % alla stessa Comunità Montana;

10 % alla Provincia;

4. Determinazione percentuale degli aggi ai rivenditori convenzionati

a): tenuto conto dell'accordo con la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza per la vendita dei tesserini autorizzativi su tutto il territorio provinciale ed extra provinciale si è convenuto di stabilire una quota di aggio dell'8% sull'incasso effettuato dall'Istituto di credito convenzionato.

b): l'aggio per i rivenditori convenzionati con gli Enti sottoscrittori è determinato nel 10% dell'incasso effettuato.

Gli Enti sottoscrittori tenendo conto delle singole realtà locali, a loro discrezione possono prevedere un aggio maggiore che però deve essere attento sulla quota di riparto calcolata ai sensi del precedente punto 3.

I rivenditori convenzionati effettueranno entro il 17 giugno 2008 il versamento alla Tesoreria dell'Ente convenzionante della somma introitata per la vendita dei tesserini a prezzo agevolato, comunicando contestualmente allo stesso Ente l'ammontare del predetto importo ed il numero dei tesserini relativi. Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà la revoca immediata della convenzione stipulata.

5. Destinazione proventi

Gli Enti di cui sopra, ad avvenuta copertura dei costi di gestione, utilizzeranno opportunamente il residuo per il rafforzamento della vigilanza, per sostenere programmi di miglioramento e valorizzazione territoriale ed ambientale e per promuovere iniziative divulgative, informative e di promozione.

6. Vigilanza

Gli Enti provvederanno di concerto ad organizzare e coordinare l'attività di vigilanza in tutto il territorio provinciale disponendo uno specifico programma di attività che dovrà prevedere controlli sul rispetto della normativa regionale e sulle specifiche norme previste dalle presenti Modalità operative. A tal fine si dovrà operare, per quanto possibile, coordinando tutti gli Organi di vigilanza per garantire la migliore copertura temporale e territoriale.

7. Sanzioni

Le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 6/96, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 della stessa legge, sono **irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso**. I proventi derivanti dall'introito delle sanzioni saranno utilizzati prevalentemente per il rafforzamento della vigilanza e per eventuali azioni di informazione/formazione ed iniziative promozionali.

8. Istituzione e delimitazione aree Osservatorio

Verificata la mancanza in territorio montano di superfici forestali in proprietà o gestione al demanio pubblico che siano rappresentative della micoflora locale, gli Enti competenti si sono attivati per individuare in territorio montano aree vocate ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 6/96.

Tenuto conto comunque che i terreni eventualmente individuati sono di proprietà privata o a disposizioni di usi civici, gli Enti competenti si attiveranno per stipulare apposite convenzioni con i soggetti interessati.

9. Aree di raccolta ai fini economici. Autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 9, 1° comma lett. a) gli Enti competenti devono individuare le aree di riserva alla raccolta a fini economici. Pertanto tutti gli aventi titolo individuati all'art. 9 e al 3° comma dell'art. 11 della L.R. 6/96 possono far richiesta di inserimento dei propri fondi nelle aree di raccolta riservata ai fini economici, facendo una domanda alla Comunità Montana competente allegando la seguente documentazione:

- piano di conduzione silvoculturale redatto da un tecnico abilitato;
- certificati catastali delle aree interessate;
- contratti d'affitto registrato per le aree in conduzione;
- copia dell'atto costitutivo per i Consorzi costituiti in base all'art. 8 della L.R. 30/81;
- cartografia in scala 1:25000 con la delimitazione delle superficie interessate.

10. Le domande seguiranno il seguente iter amministrativo:

- le domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno;
- la Comunità Montana entro il 30 settembre successivo comunica l'esito della richiesta;
- la Comunità Montana entro il 30 Ottobre adotta l'atto di autorizzazione alla raccolta ai fini economici per le domande istruite positivamente, a valere per l'annata fungina successiva; ciò al fine di consentire agli Enti sottoscrittori di provvedere ai seguenti adempimenti di legge:
 - delimitazione cartografica delle aree da riservare alla raccolta ai fini economici;
 - adeguata pubblicizzazione della stessa;
 - rideterminazione in funzione delle nuove delimitazioni del numero dei tesserini autorizzativi per le aree di cui all'art. 9 1° comma lett. b) della L.R. 6/96.
- i soggetti autorizzati ai sensi del punto precedente, devono provvedere, pena la revoca dell'autorizzazione, alla tabellazione a norma di legge delle aree entro il successivo 31 Marzo.

11. Aree di raccolta ai fini economici. Accordi con gli Enti

Eventuali accordi con i titolari di aree per la raccolta ai fini economici per definire condizioni e modalità di accesso a tutte le persone autorizzate, sono singolarmente gestiti dagli Enti montani territorialmente competenti e non vengono quindi disciplinati dalle presenti modalità attuative.

12. Rilascio delle autorizzazioni alla raccolta funghi per iniziative scientifiche

La Regione Emilia Romagna con l'art. 10 della L.R. 14.4.2004 n. 7 ha attribuito alle province le funzioni di rilascio di autorizzazioni speciali alla raccolta dei funghi epigei di qualsiasi specie per motivi scientifici o in occasione di mostre micologiche.

I permessi, che hanno durata temporanea, verranno rilasciati a seguito di apposita domanda da parte di Enti, Associazioni o Istituti indirizzata alla Provincia di Piacenza Servizio Agricoltura Via Colombo n. 35 Piacenza e riporteranno le specie fungine oggetto di raccolta ed il relativo quantitativo.

L'istanza dovrà indicare l'iniziativa a cui fa riferimento, la durata della richiesta, i nominativi completi di dati anagrafici delle persone per cui si richiede il permesso, la localizzazione territoriale dove avverrà la ricerca.

I permessi per iniziative scientifiche possono avere una validità massima di un anno e la richiesta deve essere accompagnata da una relazione dettagliata riportante la finalità del progetto, gli obiettivi che si vuole raggiungere e le modalità di attuazione.

Al termine del progetto dovrà essere presentata la relazione finale con le conclusioni ed i risultati ottenuti

I permessi in occasione di mostre micologiche possono avere validità massima di 30 giorni, la richiesta dovrà essere accompagnata dal programma della manifestazione. Entro 60 giorni dalla scadenza il richiedente dovrà presentare l'elenco delle specie raccolte nel territorio indicato.

13. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente specificato dalle presenti modalità attuative si rimanda alle norme di legislazione nazionale e regionale in materia.